



LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI  
ENTE PUBBLICO *prevenire è vivere*

Medaglia d'Oro al Merito della Sanità Pubblica

Circolare n. **23**

vc

comunicata via e-mail

Ai Presidenti e Commissari  
Sezioni Provinciali LILT

Ai Coordinatori delle Unioni Regionali delle  
Sezioni Provinciali LILT

Loro sedi

Oggetto: progetto sportello assistenza legale malati oncologici.

La Sezione Provinciale LILT di Bari ha proposto all'attenzione del Consiglio Direttivo Nazionale, nello scorso mese di settembre, una bozza di progetto con cui promuovere un'iniziativa finalizzata a garantire assistenza legale agli utenti della LILT su tutto il territorio nazionale, in sinergia con i medici delle Sezioni Provinciali LILT, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per intraprendere le più idonee azioni - giudiziali ed extragiudiziali - per ottenere il risarcimento del danno in presenza del nesso di causalità fra la patologia tumorale di cui soffre l'utente e rischi a seguito di esposizione professionale (in ambito lavorativo) o per uso di sostanze tossiche nell'igiene quotidiana o per pericoli legati all'alimentazione (in ambito domestico/ambientale). Il progetto prevede anche che la Sede Centrale possa accentrare tale servizio di consulenza medico-legale costituendo un apposito fondo, seppur riferito alla fase iniziale all'avvio del progetto, riguardante i costi delle perizie di parte all'atto delle azioni giudiziarie in Italia.

In caso di ottenimento del risarcimento - giova nell'occasione richiamarlo all'attenzione - sarà prevista, tra l'altro, una oblazione a favore della Sezione Provinciale LILT interessata, da quantificarsi nel prosieguo della presente fase istruttoria-valutativa da parte di questa Sede Centrale.

Il richiamato schema progettuale è stato sommariamente illustrato dal Presidente della citata Sezione Provinciale di Bari in occasione della recente Assemblea dei Presidenti, Commissari e Coordinatori regionali tenutasi a Roma, il 25 settembre u.s., con riserva di essere formalmente inviato alle SS.LL., non appena redatto in forma definitiva.

LILT

Sede Centrale - Roma

2016U0003229 II/3 03/11/16





LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI  
ENTE PUBBLICO *prevenire è vivere*

Medaglia d'Oro al Merito della Sanità Pubblica

Con la presente quindi – avuto riguardo a quanto sopra argomentato e considerate, in particolare, la rilevanza e la attualità degli obiettivi che si intende perseguire con detta iniziativa, come riconosciuti dallo stesso Consiglio Direttivo Nazionale – si trasmette il citato documento progettuale al fine di consentire una più circostanziata conoscenza e poter acquisire l'eventuale adesione di codeste Sezioni Provinciali in merito, oltrech  ogni ritenuta ed utile proposta.

Solamente all'esito di tale ricognizione istruttoria il Consiglio Direttivo Nazionale proceder  ad una esauriente valutazione della proposta progettuale di cui trattasi, assumendo le conseguenti determinazioni.

Stante la necessit  di procedere sollecitamente a quanto sopra, si gradir  ricevere un formale riscontro alla presente entro il 21 novembre p.v.

L'occasione   gradita per inviare i pi  cordiali saluti.

Il Direttore Generale  
Dott. Roberto Noto

Il Presidente  
Prof. Francesco Schittulli

## **Sportello assistenza legale malati oncologici LILT**

### **a) ANALISI DI CONTESTO/DEI BISOGNI**

Il cancro, lo si sente ripetere spesso, è una malattia ambientale su base genetica. Questo per ricordare che l'ambiente in cui viviamo - fatto di migliaia di sostanze naturali e artificiali che respiriamo e con cui in un modo o nell'altro entriamo in contatto - influisce sullo sviluppo di patologie cancerogene, determinando addirittura una modificazione del nostro DNA e l'ereditarietà delle suddette.

Molteplici sono le situazioni in cui si può entrare in contatto con sostanze pericolose per la salute dell'uomo. E queste non comprendono solo i contesti professionali di lavoro in ambienti inquinati o caratterizzati da significative concentrazioni di sostanze tossiche, ma anche contesti della vita quotidiana in cui, a volte senza saperlo, o non pienamente consapevoli, entriamo in contatto con sostanze che, a lungo andare, pregiudicano le nostre condizioni di salute finanche favorendo l'insorgere di patologie cancerogene.

Per far un esempio, fa parte ormai del patrimonio comune di conoscenze la consapevolezza dei rischi legati all'esposizione all'amianto, ma sappiamo anche che non sempre abbiamo avuto piena consapevolezza di essere stati esposti a tali rischi perché non c'era contezza del fatto che l'amianto fosse un materiale assolutamente diffuso nell'edilizia e non solo.

E gli effetti di tali esposizioni si stanno ancora manifestando in termini di sviluppo di patologie cancerogene.

Oggi i medesimi rischi si profilano in ordine all'esposizione ad altre sostanze tossiche meno conosciute, ma altrettanto pericolose per la salute dell'uomo sia in ambito lavorativo che domestico/ambientale.

## Rischi in ambito lavorativo

Sotto il profilo biomedico si può definire “malattia professionale” qualsiasi stato morboso che possa essere posto in rapporto causale con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa. Nel DPR del 30 giugno 1965, n. 1124, è stato definito un elenco di malattie (con “liste”, “tabelle”); ciascuna malattia è stata associata a un tipo di lavorazione e al “termine massimo di indennizzabilità”: la malattia è “professionale” per legge se “tabellata”, provocata da “lavorazione tabellata” e se si è manifestata entro il termine massimo di indennizzabilità. La tabella può essere modificata o integrata (come stabilito nell’articolo 3 del TU 1124/1965 e nell’articolo 10 del Decreto legislativo 38/2000).

1) ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD AMIANTO: L’esposizione professionale ad asbesto, largamente utilizzato in passato come materiale coibente sia nella cantieristica navale che in ambito industriale, oltre al mesotelioma, all’asbestosi, al carcinoma polmonare, agli ispessimenti pleurici e alle placche pleuriche, genera alcune patologie non allocate nella relativa tabella INAIL, in quanto colpisce anche organi extra toracici, quali:

- Cervello (Robinson et al., 1999; Omura, 2006; Graziano et al., 2009; Reid et al., 2012);
- Colecisti (Moran, 1992);
- Colon-retto (Bianchi et al., 2007; Manzini et al., 2010; Reid et al., 2012);
- Tessuti Emolinfopoietici (Robinson et al., 1999; Omura, 2006; Bianchi et al., 2007; Graziano et al., 2009; Reid et al., 2012);
- Esofago (Kanarek, 1989; Omura, 2006);
- Laringe-Lingua (Omura, 2006; Manzini et al., 2010);
- Mammella (Selikoff, 1974; Feigelson et al., 1996; Fear et al., 1996; Robinson et al., 1999; Omura 2006 & 2010);
- Ovaio (Heller et al., 1996; Heller et al., 1999);

- Pancreas (Moran, 1992; Kanarek, 1989);
- Peritoneo (Moran, 1992; Heller et al., 1999; Pavone et al., 2012);
- Prostata (Moran, 1992; Feigelson et al., 1996; Stellman et al., 1998; Robinson et al., 1999; Koskinen et al., 2003; Bianchi et al., 2007; Reid et al., 2012);
- Rene (Bianchi et al., 2007);
- Stomaco (Kanarek, 1989; Moran, 1992);
- Testicolo (Manzini et al., 2010);
- Tiroide (Manzini et al., 2010);
- Vagina-Vulva (Pukkala & Saarni, 1996);
- Vescica (Bianchi et al., 2007; Graziano et al., 2009; Manzini et al., 2010; Pavone et al., 2012).

**2) ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A BENZENE:** Il benzene è un importante prodotto che si trova nel petrolio. Esso trova largo impiego in molti settori industriali, pur essendo noto da tempo che lo stesso sia un agente cancerogeno genotossico. Difatti, l'inclusione nel Gruppo I dei cancerogeni chimici da parte dello IARC (International Agency for Research on Cancer) risale al 1982 (IARC, 1982). Nei vari studi epidemiologici eseguiti sui lavoratori esposti a tale rischio, sono stati evidenziati eccessi di rischio per le neoplasie dell'apparato emolinfopoietico (leucemie, linfomi, mieloma multiplo), della cavità boccale, dell'esofago, del polmone, della laringe, della vescica, del rene, della prostata e del pancreas. Le attività professionali che possono comportare una esposizione (cutanea o respiratoria) al benzene o a prodotti quali solventi, sgrassanti o diluenti che lo contenevano sono: 1) fabbricazione ed utilizzazione di colle, vernici, tinture ed inchiostri (si tratta di esposizioni terminate attorno al 1980); 2) vendita di carburante, 3) industria chimica e petrolchimica, 4) laboratori di ricerca, 5)

tipografie, 6) industria del cuoio, 7) industria agroalimentare, 8) industria della gomma, 9) lavoro all'interno dei garages.

**3) ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A IRRAGGIMENTO INFRAROSSO:** I fattori di rischio ai quali possono essere esposti gli addetti alle operazioni di saldatura possono essere distinti in due tipologie principali: chimici (fumi e gas) e fisici (radiazioni non ionizzanti, rumore, vibrazioni, elettricità). I rischi chimici associati alle operazioni di attaccatura derivano dallo sviluppo dei fumi di saldatura, una complessa miscela di più di 40 componenti chimici, inorganici e organici, che si liberano durante la fase di riscaldamento ed eventuale fusione del pezzo da saldare, miscela nella quale la concentrazione dei relativi agenti chimici presenti nei fumi di saldatura dipende dal materiale che si salda, dalla composizione dell'elettrodo, dall'eventuale materiale d'apporto e da sostanze che ricoprono il pezzo manufatto da saldare. Per quel che concerne, invece, i rischi fisici, essi derivano dall'esposizione a radiazioni non ionizzanti, ad elevate temperature e a rumore.

**4) ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A RADIAZIONI SOLARI E A RADIAZIONI UV:** Rappresenta il fattore di rischio a cui sono esposti i soggetti che lavorano in ambienti aperti, come ad esempio i marinai di coperta o i lavoratori aereoportuali e aereonautici. Tale esposizione, agendo direttamente sull'epidermide, provoca melanomi e tumori delle pelle, come il carcinoma basocellulare.

**5) ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A CADMIO:** Questo tipo di esposizione coinvolge primariamente gli addetti alla lavorazione della gomma in quanto il cadmio, metallo pesante, è presente nella gomma grezza, ossia nella materia prima. Pertanto, possiamo affermare che siano esposti al rischio professionale da cadmio gli addetti alla produzione degli pneumatici, relativamente ai quali, in virtù anche delle sostanze tossiche utilizzate in questo tipo di lavorazione, vi è una significativa incidenza di neoplasie vescicali e della prostata.

**6) ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (I.P.A.):** Gli Idrocarburi Policiclici Aromatici sono idrocarburi costituiti da due o più anelli

aromatici, quali quello del benzene, fusi fra loro in un'unica struttura generalmente planare. Sono presenti in diverse lavorazioni, quali:

- negli Impianti di gassificazione del carbone;
- nella impregnazione/trattamento del legno con creosoto;
- nella produzione di elettrodi di carbone;
- nella produzione alluminio e di elettrodi di carbone;
- nelle operazioni di Asfaltatura e pavimentazione con catrame;
- nella produzione di elettrodi di grafite, di ghisa e di acciaio;
- nelle operazioni di asfaltatura di strade con bitume 0.2-10 0.01;
- nella lavorazioni metalmeccaniche e Tessili, per l'utilizzo di lubrificanti (lubrificanti).

Sono, altresì, esposti al predetto rischio professionale i lavoratori esposti a emissioni veicolari (come i marinai addetti alla stiva delle autovetture), nonché coloro che, per l'espletamento delle mansioni di pertinenza, utilizzano olii e lubrificanti, ad esempio per la pulizia di cisterne o simili.

L'organo bersaglio di tale esposizione è l'apparato polmonare e, difatti, tra i lavoratori esposti ad IPA vi è una significativa incidenza di tumori polmonari, ma anche patologie tumorali del sangue (leucemie).

**7) ESPOSIZIONE AL GLIFOSATO:** Nel marzo del 2015 lo IARC dichiara che il Glifosato, principio attivo dell'erbicida Roundup di marca Monsanto, è cancerogeno per l'uomo.

È stato diagnosticato che provoca il linfoma non - Hodgkin, ma anche problemi respiratori ed alla pelle. Le persone maggiormente colpite sono gli agricoltori o comunque tutti coloro (bambini compresi) che entrano in contatto con le piantagioni di cereali. Questo prodotto è utilizzato quale erbicida nelle colture di mais e soia OGM.

## **Rischi in ambito domestico/ambientale**

Molteplici sono anche i rischi connessi all'uso di sostanze tossiche nella vita quotidiana.

### **1) Uso di sostanze tossiche nell'igiene quotidiana**

Sempre più numerosi risultano i casi di correlazione tra l'uso del talco (idrato silicato di magnesio) e il cancro alle ovaie epiteliale.

Infatti, proprio nei primi mesi del 2016 due sentenze dello Stato del Missouri (USA) hanno condannato la multinazionale Johnson & Johnson a risarcire due donne che hanno sofferto di cancro alle ovaie (una delle due è anche deceduta) per aver omesso l'informazione circa la presenza di talco nei prodotti commercializzati per l'igiene intima a scopo emolliente e idratante.

La ridetta multinazionale è stata condannata poiché si è resa protagonista di frode, negligenza e associazione a delinquere.

Secondo alcuni ricercatori, il talco, applicato nella regione genitale, può migrare, attraverso il tratto urogenitale, alle ovaie dove si inserisce nei tessuti; qui può causare infiammazioni e sviluppare il tumore. Numerosi sono gli studi che hanno accertato quanto innanzi, ed in particolare, nel 2006, lo IARC inserisce il talco ad uso genitale ed intravaginale come possibilmente cancerogeno ed esattamente nel gruppo 2B.

Anche l'Istituto Nazionale su Cancro Statunitense e la Società Americana sul Cancro identificano il talco come fattore di rischio e, nel 2010, uno studio della Università di Harvard sostiene che il talco in polvere può provocare il cancro negli esseri umani. Ulteriormente, nel 2013, una pubblicazione sulla rivista statunitense "Ricerca e prevenzione del cancro" ha evidenziato che l'uso del talco determinerebbe un aumento del cancro alle ovaie del 41%. Mentre, ancora più recentemente, nel 2016, sulla rivista "Cancer Epidemiology" è stato pubblicato uno studio che ribadisce l'aumento del 44% del tumore alle ovaie nelle donne afroamericane. Merita qui

precisare che le maggiori consumatrici di prodotti per l'igiene intima della Johnson & Johnson sono state proprio le donne afroamericane.

Ulteriore capitolo di indagine e riflessione si può aprire in ordine all'uso dei parabeni (già inseriti tra i prodotti chimici nocivi dal REACH) che costituiscono uno dei componenti dei cosmetici di uso comune la cui pericolosità in ordine allo sviluppo di patologie cancerogene è in fase di accertamento.

Sono in fase di studio le correlazioni tra alcuni deodoranti ascellari contenenti parabeni e l'insorgenza del cancro al seno.

## 2) Pericoli legati all'alimentazione

Notevoli sono, inoltre i pericoli legati all'assunzione di alimenti con contenuti di tossicità

Da un lato l'industria alimentare fa largo uso di sostanze chimiche conservanti estremamente tossiche per il nostro organismo, dall'altro i prodotti della terra risultano spesso contaminati da metalli e sostanze tossiche presenti nei terreni e nelle falde acquifere.

La contaminazione alimentare da metalli immessi nell'aria, è diventata una tematica di primaria importanza negli ultimi decenni.

Si tratta di condizioni che lentamente pregiudicano la nostra salute e condizionano l'insorgere di numerose patologie anche di carattere tumorale.

## 3) vi è infine, il grande consumo di tabacco

### **b) OBIETTIVI**

Garantire agli utenti delle LILT su tutto il territorio nazionale, assistenza legale, in sinergia con i medici delle associazioni LILT, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per intraprendere le più idonee azioni giudiziali ed extragiudiziali per ottenere il risarcimento del danno in presenza del nesso di causalità fra la patologia tumorale di cui soffre l'utente ed una (o anche diverse) delle fattispecie elencate.

L'iter procedimentale finalizzato all'ottenimento del risarcimento del danno, può essere intrapreso sia sul territorio nazionale sia europeo e/o statunitense; secondo quanto sarà ritenuto più opportuno dalla consulenza legale convenzionata con la LILT.

### **c) MODALITA' DI REALIZZAZIONE**

#### **Fase 1- Lancio del progetto**

- a) La sede proponente di Bari predispone il layout del materiale informativo che la sede nazionale provvederà a inviare via mail a tutte le sezioni provinciali, le quali, se interessate a partecipare al progetto avranno cura di stamparle e garantirne la diffusione all'interno del proprio territorio.
- b) Successivamente, nel corso della realizzazione del progetto, sarà valutata l'opportunità di realizzare anche un report e/o un video promozionale dei risultati raggiunti, al fine di stimolare l'eventuale ulteriore rilancio del progetto;
- c) Ogni sezione provinciale che esprime la propria adesione al progetto verrà, quindi, contattata dai responsabili del progetto;
- d) Sarà anche possibile eventualmente organizzare a livello regionale e/o provinciale un evento informativo (convegno) sul progetto con la partecipazione dei collaboratori delle LILT e degli utenti interessati al servizio di assistenza legale;

#### **Fase 2 - Ricerca dei casi candidabili**

- a) Le sezioni partecipanti al progetto, attraverso i loro presidenti, medici, collaboratori ricercheranno i casi diagnosticati di cancro nei propri database dei pazienti LILT, verificando – dall'anamnesi contenuta nelle cartelle cliniche – se vi possono essere i presupposti per una valutazione di candidabilità (verificheranno, quindi, se tra i propri utenti ce ne sono alcuni che potrebbero

- accedere alla richiesta di risarcimento sulla base di un nesso di correlazione tra patologia e esposizione ad alcune delle sostanze tossiche sopra elencate);
- b) Inoltre, in occasione delle visite di prevenzione l'anamnesi del paziente dovrà essere focalizzata sulla raccolta di informazioni il più dettagliate possibili relative alla professione svolta, alle abitudini alimentari, alle pratiche igieniche, ovvero al contesto urbano e ambientale in cui vive;
  - c) Verificata la candidabilità di casi, ove non sia possibile parlare personalmente col paziente candidato, si invierà una lettera informandolo di questo nuovo tipo di servizio offerto dalla LILT ai propri utenti (verificato prima che l'informativa sulla privacy che si fa firmare agli utenti all'atto dell'accesso alle visite di prevenzione contempli la possibilità di utilizzare i dati sensibili dell'utente per promuovere nuove iniziative della LILT)
  - d) Individuati i casi e contattati i pazienti, si inviteranno questi ultimi a fornire la propria documentazione sanitaria affinché sia valutata, a cura dei consulenti legali responsabili del progetto, l'opportunità di intraprendere azioni giudiziali o extragiudiziali per l'eventuale risarcimento del danno; tale documentazione sarà inviata a mezzo mail o in formato cartaceo ai consulenti legali a cura della sezione provinciale di pertinenza;
  - e) Nel contempo, i consulenti legali, anche per mezzo dei collaboratori della sezione provinciale, contatteranno l'assistito al fine di approfondire l'anamnesi lavorativa e di vita del medesimo;
  - f) Quindi, l'assistito sottoscriverà il mandato, il contratto (per il riconoscimento, all'esito dell'ottenimento del risarcimento del compenso agli avvocati e dell'oblazione a favore della LILT nazionale e della propria sezione provinciale LILT) e il documento di autorizzazione al trattamento dei dati personali a fini del giudizio;
  - g) L'azione giudiziale e/o extragiudiziale potrà essere esperita in Italia, ovvero negli USA

### **ASPETTI ECONOMICI**

- a) Nel momento in cui si intraprenderà un giudizio in Italia, se il paziente/cliente potrà accedere al gratuito patrocinio tutti i costi saranno coperti da tale istituto, eccetto la eventuale perizia di parte;
- b) Chi non accederà al gratuito patrocinio, se interessato comunque a usufruire del servizio, dovrà sostenere il costo della negoziazione assistita e del contributo unificato;
- c) Si propone di accentrare il servizio di consulenza medico – legale in seno alla sede nazionale invitando quest’ultima, solo nella fase iniziale di avvio del progetto, a sostenere eventualmente il costo di tali perizie nelle more della creazione di un fondo per la copertura di tali costi;
- d) In caso di iniziativa giudiziale e/o stragiudiziale in USA, nessun costo iniziale sarà sostenuto dall’utente.

**Si allega al presente progetto:**

- **informativa sulla privacy**
- **mandato consulenti legali**

## CONTRATTO DI MANDATO

Con la presente scrittura privata, fra:

\_\_\_\_\_ (nat. a il \_\_\_\_\_, ivi residente in alla via - C.F.:\_), al suddetto indirizzo domiciliata ai fini della presente scrittura, da qui in avanti chiamata "Cliente" (telefono \_\_\_\_\_, fax \*\*\*\*, mobile \_\_\_\_\_).

e l'Avv. **Pierpaolo Petruzzelli** nato a Bari il 16 giugno 1971 (PTRPPL71H16A662G) con studio in Bari, alla via Dante n.33 e l'Avv. **Mariapia Locaputo** nata a Bari il 29 dicembre 1972 (C.F: LCPMRP01A662V), con studio in Bari alla via Tenente Casale y Figoroa, n 22 da qui in avanti chiamati semplicemente "Consulenti",

si conviene e si stipula quanto segue:

1) **Oggetto del contratto.** Il Cliente in data odierna conferisce mandato ai Consulenti i quali si obbligano a prestare attività di assistenza e consulenza in favore del Cliente stesso, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, al fine di proporre \_\_\_\_\_.

A tal fine i Consulenti rappresenteranno e difenderanno il Cliente, giusta procura rilasciata sugli atti processuali e stragiudiziali. I Consulenti potranno delegare lo svolgimento della prestazione a terzi collaboratori o sostituiti.

2) **Compenso.** A) Il compenso per l'attività di cui all'articolo 1 viene stabilito nella misura del 25% dell'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno o qualsivoglia titolo a favore del cliente e solo nel caso in cui quest'ultimo dovesse ricevere una qualche somma di denaro, maggiorato del 15% (oltre IVA e Cap come per legge). La presente clausola non sarà considerata operativa nel caso di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e, pertanto, in tal caso nulla sarà dovuto.

In detti compensi non devono ritenersi ricomprese le spese borsuali, in particolare quelle afferenti la eventuale imposta di bollo e di registro, nonché il contributo unificato, le marche da bollo, le marche per le copie e le spese di notifica, vi rientrano gli spostamenti presso gli Uffici e la sede giudiziaria competente. La presente clausola non sarà considerata operativa nel caso di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e, pertanto, in tal caso nulla sarà dovuto.

Il cliente è tenuto a corrispondere ai Consulenti l'importo risultante dal presente contratto indipendentemente dalla liquidazione giudiziale delle spese e dall'onere di rifusione posto a carico di controparte. La maggiore liquidazione giudiziale delle spese rispetto ai compensi di cui al precedente punto 2 sarà unicamente a favore dei Consulenti. I Consulenti sono autorizzati dal Cliente a farsi versare direttamente da controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima. I Consulenti hanno facoltà di non depositare nota specifica in giudizio, a loro insindacabile scelta.

Il mancato pagamento anche parziale costituisce, a discrezione dei Consulenti, è causa di scioglimento del presente contratto ed autorizza i Consulenti all'immediata rinuncia al mandato conferito con esonero da ogni responsabilità, salvo gli oneri di comunicazione previsti dalle leggi processuali sino alla nomina di altro difensore ed anche in tal caso i Consulenti potranno richiedere le somme di cui alla clausola 2 sub A).

2-bis) In caso di recesso del Cliente rimane l'obbligo di corrispondere ai Consulenti, oltre alle spese sostenute, il compenso pattuito per l'intera fase processuale (e ai sensi della clausola 2 sub A nel caso in cui il recesso sia esercitato successivamente alla chiusura della trattazione e/o della fase istruttoria) a partire dalla data in cui il recesso viene esercitato ed il 12,5% sull'intero compenso, risultante dalla sommatoria degli importi di cui alla clausola 2 del presente contratto. Tale penale viene determinata tenendo conto delle spese generali di organizzazione dello studio.

3) **Collaborazione del Cliente.** Il Cliente dovrà collaborare fattivamente con i Consulenti fornendo tutte le notizie, la documentazione e le informazioni necessarie per la completa realizzazione dell'incarico affidato.

4) **Trattamento fiscale.** Ai fini delle imposte indirette, il presente contratto prevede corrispettivi assoggettati a contributo per la cassa forense (4%) e ad IVA (22%), salvo modifiche legislative. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Ai fini delle imposte dirette, i corrispettivi pattuiti costituiscono per i Consulenti reddito di lavoro autonomo e, come tale, assoggettati alla ritenuta d'acconto IRPEF stabilita dall'art. 25 del D.P.R. n. 600/1973 nei casi in cui è prevista.

5) **Mandato.** In relazione all'oggetto del presente contratto il Cliente conferisce ai Consulenti ogni più ampia facoltà e mandato compreso quello di rinunciare agli atti degli eventuali giudizi ed accettare rinunce, di conciliare, di transigere, nonché di procedere alle successive ed eventuali fasi dell'ottemperanza e

dell'esecuzione forzata civile, con espressa ratifica di ogni atto ed operato.

6) **Domicilio e comunicazioni.** Ogni comunicazione relativa al presente giudizio dovrà essere effettuata all'indirizzo di posta elettronica: \_\_\_\_\_.

7) **Informazioni sull'incarico.** Il cliente dichiara di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell'incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili. Il cliente prende atto che la maggiore o minore complessità della controversia dipende anche dalle strategie difensive, dalle eccezioni e richieste di controparte, nonché dalle decisioni del giudice e che la soccombenza in giudizio può comportare la condanna alla rifusione delle spese in favore di controparte. Il Cliente è stato informato delle difficoltà della causa.

Il grado di complessità e di difficoltà dell'incarico si individua in una scala da zero a 100 secondo i seguenti dieci parametri, valutati ciascuno in una scala da zero a dieci:

- |   |       |
|---|-------|
| 1) quantità, qualità e novità delle questioni controverse o comunque da affrontare      | _____ |
| 2) atteggiamento di disponibilità o di intransigenza della controparte                  | _____ |
| 3) sussistenza accertata, o necessità di ricerca, di documenti completi e significativi | _____ |
| 4) disponibilità e attendibilità di testimoni, o necessità di rintraccio di testimoni   | _____ |
| 5) esistenza o meno di norme applicabili con chiarezza e riferibilità                   | _____ |
| 6) esistenza o meno di giurisprudenza in termini, o comunque applicabile                | _____ |
| 7) grado di certezza o meno sulla giurisdizione e/o sulla competenza                    | _____ |
| 8) possibilità o improbabilità di esecuzione di giudicato                               | _____ |
| 9) necessità o meno di visure, accertamenti, sopralluoghi, ricognizioni, trasferte      | _____ |
| 10) necessità o meno di concerto con consulenti ed altri professionisti                 | _____ |
| Grado totale di difficoltà  | _____ |

8) **Assicurazione professionale.** L'Avv. Pierpaolo Petruzzelli, per i rischi professionali, è assicurato con LLOYD'S polizza BZ6N008231B, per un massimale di € 2.500.000,00.

9) **Antiriciclaggio.** Il cliente dichiara di aver ricevuto l'informativa che, nei limiti di cui all'art. 12, c. 2, d.lgs. 231/07 in materia di riciclaggio, gli avvocati sono tenuti a segnalare le operazioni sospette. Il cliente è stato identificato direttamente a mezzo dell'esibizione del documento di identità \_\_\_\_\_, rilasciato dal Comune di \_\_\_\_\_ e del tesserino di codice fiscale, le cui fotocopie sono state consegnate ai Consulenti.

10) **Privacy.** Il cliente dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e acconsente al trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di studio, prestando il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di cui di cui agli artt. 1 e ss. del d. lgs. n. 196/2003.

11) Il Cliente ha ricevuto l'informativa di cui all'art. 4 c. 3 d.lgs. 28/10 circa l'esperibilità presso un organismo a ciò abilitato del procedimento di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali e che è stato informato degli eventuali benefici fiscali della mediazione e della possibilità di procedere alla negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e ss. D.L. 132/14.

Bari,  
Il Cliente

I Consulenti

Per approvazione espressa della clausola n. 7 nella quale si dichiara di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell'incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili di cui alla clausola 2, nonché della penale prevista dalla clausola 2-bis.

Bari,  
Il Cliente

I Consulenti

## **INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003**

**Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003, ed in relazione ai dati personali di cui questo Studio entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:**

- 1) Il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale da Lei ricevuto, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale.**
- 2) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni, svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, indicate all'art. 4 comma 1 lett. a) del D. Lgs 196/2003 e cioè mediante raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati ed è svolto dal titolare o dagli incaricati del trattamento**
- 3) Il conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini del corretto e completo svolgimento di ogni incarico professionale da Lei conferito a questo Studio e l'eventuale rifiuto da parte sua di fornire le informazioni relative ai dati personali che la riguardano, comportando la impossibilità di una corretta esecuzione di detto incarico professionale potrà determinare la rinuncia ad ogni incarico o mandato conferitoci.**
- 4) I dati personali di cui questo Studio entrerà in possesso non sono soggetti a diffusione. Tali dati tuttavia possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati a collaboratori esterni, a soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a colleghi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria, ad insindacabile giudizio del titolare del trattamento, ai fini della corretta e completa esecuzione di ogni incarico professionale conferito a questo Studio. Sempre ai fini della corretta e completa esecuzione di ogni incarico professionale conferito a questo Studio, inoltre, gli stessi dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.**
- 5) Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgv. 196/2003 l'interessato ha diritto di ottenere, dal titolare del trattamento la conferma della esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, ha diritto di opporsi, per**

**motivi legittimi, al trattamento dei dati.**

**6) Titolare del trattamento è Avv. Pierpaolo Petruzzelli con sede in  
Bari, Via Dante n. 33**

**7) Responsabile del trattamento è Avv. Pierpaolo Petruzzelli  
Bari,**

**Firma**

.....

**Per ricevuta comunicazione**

**Firma**

.....